


Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 4469 del 15/2/2017
Classificazione 2.5



Consiglio Regionale della Calabria

SIRIO
15.03.17
PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 207/10^a

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Proposta di legge _____

RELAZIONE

La presente proposta di legge ha come obiettivo la modifica di alcuni articoli della normativa vigente in materia di Consorzi di bonifica (L.r. n.11/ 23 luglio 2003), per stabilire un principio di giusto rapporto tra corresponsione dei contributi di bonifica ed effettiva attività di miglioramento fondiario da parte di tali enti. Trova origine anche dalla non più rinviabile necessità di porre fine ad una iniqua situazione che interessa tante di famiglie calabresi costrette pagare un contributo senza ricevere alcun beneficio dall'attività dell'ente consortile.

Il contributo consortile di bonifica costituisce attualmente la quota dovuta da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali di questi enti indipendentemente dal beneficio fondiario.

Appare immediatamente evidente la contraddizione insita nella normativa in vigore, che consente l'esazione del tributo anche in assenza di opere di bonifica sui fondi agricoli ed extra agricoli ricadenti nei perimetri di contribuzione.

Sul punto si è pronunciata più volte anche la giurisprudenza stabilendo un principio di reciprocità tra beneficio e contributo. In particolare si è stabilito che il presupposto del beneficio è imprescindibile ai fini della legittimazione del contributo di bonifica e di conseguenza il diritto soggettivo all'esonero dalla contribuzione, laddove non ci sia effettiva attività di bonifica sul fondo. Pertanto l'inclusione degli immobili entro il perimetro del comprensorio non implica di per sé l'obbligo di corrispondere i contributi consortili. E' altresì necessario la fruizione di un beneficio.

Proprio i succitati pronunciamenti della Suprema Corte hanno, in questi anni, determinato un aumento di ricorsi da parte dei proprietari che, se da un lato hanno procurato notevoli disagi agli utenti, dall'altro hanno alimentato il clima di incertezza in ordine alla natura ed alla legittimità del contributo richiesto. E', inoltre, doveroso segnalare una moltitudine di sentenze delle commissioni tributarie calabresi orientate ad accogliere i ricorsi in caso di assenza di beneficio.

Attraverso la modifica della legge regionale in vigore, che detta norme sul funzionamento e l'attività dei Consorzi di bonifica, si vuole pertanto sanare il vulnus creatosi nel nostro ordinamento in materia di contributi consortili, subordinando la corresponsione degli stessi alla effettiva fruizione del beneficio, consistente nel miglioramento fondiario a seguito di effettiva e tangibile attività di bonifica e quindi di benefici diretti o indiretti.

Relazione finanziaria

REALIZAZIONE ECONOMICA

Come indicato all'articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria), la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Infatti, l'articolato in esame si propone di introdurre una forma di correlazione diretta tra contributo da erogare e beneficio diretto e indiretto che i proprietari dei beni immobili agricoli ed extra agricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica traggono dagli stessi. Il contributo, determinato con apposito piano di riparto annuale, come esplicitamente indicato all'articolo 23 della l.r. 11/2003, è riscosso, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi, dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, tra i quali non rientra la Regione.

Le modifiche normative non graveranno sulla finanza regionale. Nondimeno, gli stessi Consorzi, nell'esclusivo interesse dei cittadini contribuenti e al fine di evitare spiacevoli contenziosi, con l'approvazione dei piani di classifica da parte del Consiglio Regionale, individueranno i benefici diretti e indiretti derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, consentendo ai primi di comprendere la vera motivazione posta alla base del contributo consortile richiesto.

Si evidenzia che, a norma del comma 7, dell'art. 27, per l'elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massima del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
-	-	-	-	-

Tab. 2 Copertura finanziaria:

- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
-	-	-	-

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica).

Art. 1

(Modifica all'art. 13)

1 - Al comma 3 dell'art. 13 della l.r. 11 del 2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), dopo le parole "i Consorzi" sono inserite le seguenti: ", previa valutazione e autorizzazione del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura,".

Art. 2

(Modifica all'art. 23)

1 - Il comma 1 dell'art. 23 della l.r. 11 del 2003 è sostituito dal seguente:

"1.1 proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio diretto o indiretto e specifico, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell' articolo 24. Il contributo consortile è relativo alle spese di funzionamento del Consorzio nonché alle spese per manutenzione, esercizio e sorveglianza delle opere pubbliche di bonifica".

Art. 3

(Modifica all'art. 24)

Al comma 2 dell'articolo 24, le parole "diretti, indiretti e potenziali" sono sostituite dalle parole "diretti e indiretti".

Art. 4

(Adeguamento statuti consortili)

1 - I Consorzi di bonifica, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi statuti.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)


1 - Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

On. Mauro D'Acri



On. Sebi Romeo

